



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia, 23/01/2024

COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

Novità del contenzioso tributario in pillole

Dott. Michele Vitello



DAL 02/09/2024

Art. 7 D. Lgs. 546/92

Testimonianza scritta telematica e firma digitale

Nel comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 è modificata la disciplina della **testimonianza scritta** prevedendo che possa essere effettuata anche [in via telematica la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale](#), il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria.



Novità del contenzioso tributario in pillole

In deroga all'art. 103-bis disp. att. c.p.c., se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione: in tale modo, non è richiesta ulteriore autenticazione.



Art. 12 D. Lgs. 546/92

Procura alle liti

Nel comma 7 dell'art. 12, D.Lgs. n. 546/1992 viene data la possibilità di apporre la firma digitale all'incarico conferito al difensore.

Quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, con l'inserimento della relativa dichiarazione.



Nel nuovo comma 7-*bis* si ribadisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.



Dal 05/01/2024

Art. 14 D. Lgs. 546/92

Litisconsorzio e intervento

Nell'art. 14, D.Lgs. n. 546/1992 viene introdotto il comma 6-*bis*, in forza del quale, **in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.**



Art. 15 D. Lgs. 546/92

Spese del giudizio

Dal 05/01/2024

Due sono le modifiche introdotte nell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.

Il nuovo comma 2 prevede che **le spese di lite siano compensate**, in tutto o in parte, **non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione** **ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.**

Inoltre, nel comma *2-nonies* è introdotta l'espressa previsione secondo cui **nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.**



Dal 02/09/2024

Art. 16 D. Lgs. 546/92

Comunicazioni e notificazioni

Nell'art. 16, D.Lgs. n. 546/1992 viene ora previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con *raccomandata con avviso di ricevimento*.



Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

Nel comma 1 dell'art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992 viene aggiunta la previsione secondo cui è onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. Nel comma 3 viene previsto l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.



Novità del contenzioso tributario in pillole

La violazione di tali disposizioni e delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.



Art. 17 - bis del D.Lgs. 546/92

Il reclamo e la mediazione

ABROGATO PER I RICORSI NOTIFICATI DAL 05/01/2024



Art. 17 - ter D. Lgs. 546/92

Dal 02/09/2024

Atti, verbali e provvedimenti

Nel nuovo art. 17-ter, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Inoltre, **salvo i casi eccezionali** previsti dalle norme tecniche, **tutti gli atti e i provvedimenti** del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori **sono sottoscritti con firma digitale.**



Novità del contenzioso tributario in pillole

Si conferma poi che la **liquidazione delle spese** del giudizio debba tenere in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche, dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonché più in generale delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo a loro carico di provvedere comunque alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

È infine prevista espressamente la **nullità dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario che non siano sottoscritti con firma digitale.**



Dal 05/01/2024

Art. 19 D. Lgs. 546/92

Atti impugnabili e autotutela

Tra gli **atti impugnabili** elencati nell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 sono inseriti il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinquies, della medesima legge.

Intervenendo sull'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, come per il rifiuto tacito di rimborso anche per l'autotutela **si prevede che il ricorso possa essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda.**



Dal 02/09/2024

Art. 25 D. Lgs. 546/92

Potere di certificazione in conformità

Nell'art. 25, D.Lgs. n. 546/1992 viene inserito il comma *5-bis*, in forza del quale **gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.**

Inoltre, è previsto che il giudice non tenga conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all'originale.



Dal 05/01/2024

Art. 33 D. Lgs. 546/92

Trattazione in camera di consiglio

Nell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 si consente anche per una sola delle parti costituite **di richiedere la trattazione in pubblica udienza, in presenza o da remoto.**

Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e **in presenza** e un'altra parte chiede invece di discutere **da remoto**, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.

Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, **i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione..**



Udienza a distanza

I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria **possono partecipare da remoto alle udienze** di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza).

La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.



Nei casi di trattazione delle cause da remoto **la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza**, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.



Dal 05/01/2024

Art. 35 D. Lgs. 546/92

Deliberazione del collegio giudicante

Nel comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede la lettura immediata del **dispositivo** da parte del collegio, *salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei **successivi sette giorni**.*



Dal 05/01/2024

Art. 36 D. Lgs. 546/92

Contenuto della sentenza

Il nuovo art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546/1992 prevede che **accanto alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto** vi sia anche quella dei motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai **motivi di merito** e alle **questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell'atto.**



Dal 02/09/2024

Art. 37 D. Lgs. 546/92

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Nell'art. 37, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede il deposito telematico della sentenza nonché l'apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario, il quale provvede a dare successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito medesimo.



Art. 47 D. Lgs. 546/92

Dal 05/01/2024

Sospensione dell'atto impugnato

Si interviene sull'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992: le pronunce cautelari del giudice monocratico sono reclamabili davanti al collegio della Corte di Giustizia tributaria di primo grado, **mentre le ordinanze collegiali della Corte di primo grado** siano impugnabili davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

Si prevede l'immediata comunicazione alle parti dell'ordinanza cautelare e l'impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sul reclamo e sull'ordinanza cautelare emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.



Art. 47-ter D. Lgs. 546/92

Dal 05/01/2024

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sentenza in forma semplificata

Il nuovo art. 47-ter, D.Lgs. n. 546/1992 riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare.

Tranne nel caso di pronuncia sul reclamo, **la Corte, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e sentite le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con una sentenza in forma semplificata.**



Novità del contenzioso tributario in pillole

Analogamente a quanto previsto dall'art. 60 del c.p.a., si preserva il diritto di entrambe le parti di chiedere termini per proporre motivi aggiunti e regolamento di giurisdizione.

In tal caso, ove necessario, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

La decisione con **sentenza in forma semplificata** è **consentita in caso di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso**; in tali ipotesi, la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme.



Art. 48, 48 bis. 1, 48-ter D. Lgs. 546/92

Dal 05/01/2024

Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

Le norme sulla conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

La proposta di conciliazione può essere formulata d'ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio.



Per facilitare l'accordo conciliativo **nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse la corte dovrà fissare una nuova udienza.**

Le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

Nel verbale di conciliazione dovranno essere indicate anche le determinazioni concernenti le spese.

In caso di conclusione dell'accordo conciliativo, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo di legge.



Dal 05/01/2024

Art. 52 D. Lgs. 546/92

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Nell'art. 52, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che, **anche in sede di appello**, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado sia tenuta a fissare l'udienza di discussione della sospensione entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della presentazione dell'istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.

Anche in sede d'appello, la Corte non possa trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.



Art. 58 D. Lgs. 546/92

Dal 05/01/2024

Nuove prove in appello

È espressamente precluso al giudice d'appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto essere disposte o acquisite nel giudizio di primo grado.

Resta comunque **eccezionalmente** ferma la possibilità per il giudice di secondo grado **di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione,** oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della **mancaanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.**



Novità del contenzioso tributario in pillole

Viene inoltre ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di depositare deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché le notifiche relative all'atto impugnato e agli atti prodromici, che possono essere prodotti in primo grado.





ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia, 23/01/2024

COMMISSIONE CONSULTIVA CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

**Grazie per
l'attenzione**

Dott. Michele Vitello

